RegioneLombardia

provincia di mantova

Parco del Mincio

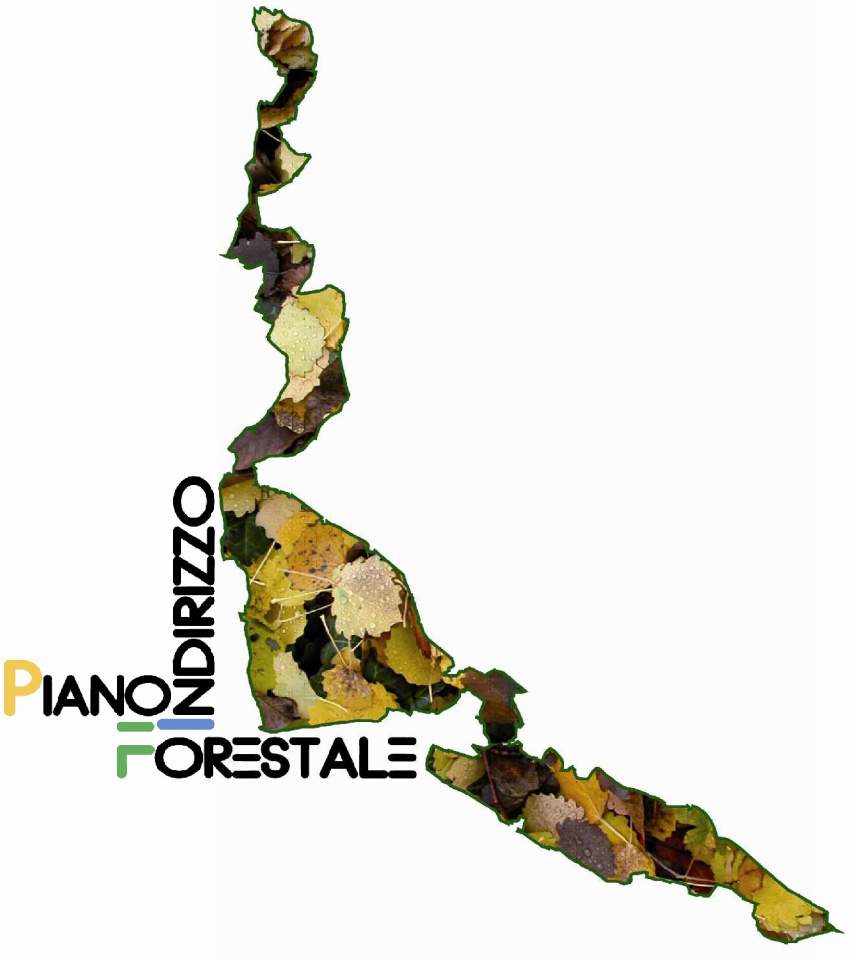

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

GENNAIO 2015

Gruppo di lavoro

Nicola Gallinaro - dottore forestale (capofila)
Davide Lini - dottore forestale e ambientale
Elisa Carturan - dottore forestale e ambietale
Niccolò Mapelli - dottore agronomo

Per il Parco

Dott.ssa Mariacristina Virgili - responsabile del procedimento
Dott.ssa Cinzia De Simone - direttore
Dott. Giancarlo Marini, Arch. Bruno Agosti, P.A. Claudio Scardocci, Geom. Seinado Compagni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO D'INDIRIZZO FORESTALE 4
ART. 1 - VALENZA DEL PIF 4
ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO 4
ART. 3 - PERIODO DI VALIDITÀ 4
ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE 4
ART. 5 - SUPERFICI ASSOGGETTATE AL PIANO 4
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI SOPRASSUOLI 5
ART. 7 - FORMAZIONI VEGETALI IRRILEVANTI 5
ART. 8 – IMBOSCHIMENTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO OPPURE A SCOPO COMPENSATIVO O PER MITIGAZIONE 5
ART. 9 IMPIANTI ARBOREI E ARBUSTIVI REALIZZATI PER APPROVVIGIONAMENTO DI BIOMASSA LEGNOSA 5
ART. 10 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO 6
ART. 11 - STRUMENTI E RISORSE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO 6
ART. 12 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FORESTALE (SITFOR) 6
ART. 13 - ATTIVITÀ CORRELATE AL PIANO 7
ART. 14 - ASPETTI AMMINISTRATIVI PER IL TAGLIO DEL BOSCO 7
ART. 15 - PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL PIF 7
TITOLO II – RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 8
ART. 16 - RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 8
ART. 17 - RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO 8
ART. 18 - RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE E IL PIANO PAESISTICO REGIONALE 9
ART. 19 - RAPPORTI CON IL PIANO PROVINCIALE CAVE 9
ART. 20 - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 9
ART. 21 - NORME PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 9
ART. 22 - RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 10
ART. 23 - RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI 10
ART. 24 - RAPPORTI CON IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 10
ART. 25 - RAPPORTI CON I PIANI DEL VERDE 11
TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI 11

ART. 26 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI – GENERALITÀ....11
ART. 27 - TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI AMMESSE....11
ART. 28 - TRASFORMAZIONI ORDINARIE A PERIMETRAZIONE ESATTA....11
ART. 29 - TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE....12
ART. 30 - TRASFORMAZIONI SPECIALI NON CARTOGRAFABILI....12
ART. 31 - BOSCHI NON TRASFORMABILI....13
ART. 32 - INTERVENTI CONSENTITI NEI BOSCHI NON TRASFORMABILI....13
ART. 33 - LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE BOSCATA TRASFORMABILE....14
ART. 34 - RAPPORTO DI COMPENSAZIONE....14
ART. 35 - TRASFORMAZIONI CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE NULLA O DI MINIMA ENTITA'....15
ART. 36 - INTERVENTI COMPENSATIVI....15
ART. 37 - ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI COMPENSAZIONE....15
ART. 38 – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI FINANZIABILI CON FONDI PUBBLICI....16
ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE, IMBOSCHIMENTO E ATTIVITÀ SELVICOLTURALI....16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SELVICOLTURA....17
ART. 40 - GESTIONE MULTIFUNZIONALE DEI BOSCHI....17
ART. 41 - BOSCHI DI ELEVATA VALENZA....17
ART. 42 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER BOSCHI CONTENUTI NEI SITI NATURA 2000 E NELLE RISERVE NATURALI....18
ART. 43 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I BOSCHI DA SEME INDIVIDUATI NEL REGISTRO REGIONALE DEI BOSCHI DA SEME....19
ART. 44 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI IMBOSCHIMENTI A FINALITÀ NATURALISTICA, PROTETTIVA E/O FRUITIVA REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI O PER GLI IMBOSCHIMENTI REALIZZATI A FINI COMPENSATIVI O MITIGATIVI DI OPERE REALIZZATE....19
ART. 45 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TIPI FORESTALI RARI DI CUI ALL'ART.41 COMMA 1 LETTERA b)....20
ART. 46 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE NATURALISTICA....20
ART. 47 – INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICA....21
ART. 48 – INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE PAESAGGISTICA....21
ART. 49 – INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE PROTETTIVA....22
ART. 50 – INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE DI IGIENE AMBIENTALE....22

ART. 51 –INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE VALORE MULTIFUNZIONALE 22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO D'INDIRIZZO FORESTALE

ART. 1 - VALENZA DEL PIF

1 Il Piano di Indirizzo Forestale è redatto ai sensi dell'Art. 47, comma 2, della l.r. 31/2008 e secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 8/7728/2008 con finalità di valorizzazione delle risorse forestali del territorio di competenza del Parco Regionale del Mincio.

2 Il presente regolamento integra e modifica le norme di cui al r.r. n. 5/2007 e s.m.i (Norme Forestali Regionali ai sensi dell'Art. 50, comma 4, della l.r. 31/2008), nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10/1430/2014 e dagli eventuali successivi provvedimenti di Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 50, comma 6, della l.r. 31/2008. Le Norme Forestali Regionali si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'Art. 42 della legge regionale citata.

3 Ai sensi del comma 4 dell'Art. 48 della l.r 31/2008, il Piano di Indirizzo Forestale, e quindi le norme in esso contenute, sostituiscono il Piano di Settore Boschi di cui all'Art. 20 della l.r. 86/83.

ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1 Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

a. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
b. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
c. ELABORATI CARTOGRAFICI
d. ALTRI ALLEGATI

2 I risultati delle analisi territoriali e gli elaborati cartografici costituiscono il SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE, strumento dinamico a supporto della gestione territoriale e dell'attuazione dei contenuti di piano.

ART. 3 - PERIODO DI VALIDITÀ

1 Il Piano ha durata quindicennale e gli effetti decorrono dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1 Le presenti norme si applicano a tutte le superfici silvo-pastorali presenti all'interno del perimetro di competenza del Parco Regionale del Mincio, di cui fanno parte i Comuni di Bagnolo San Vito, Curtatone, Goito, Mantova, Marmirolo, Monzambano, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Sustinente, Borgo Virgilio, Volta Mantovana.

ART. 5 - SUPERFICI ASSOGGETTATE AL PIANO

1 Le presenti norme si applicano:
- alle superfici classificate bosco ai sensi dell'Art. 42 della l.r. 31/2008;
- all'intero territorio del Parco limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di formazioni arboree non ricadenti nella definizione di bosco.

2 Il Parco Regionale del Mincio, a seguito di segnalazioni, o durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento, in ragione delle differenti scale di lavoro, l'esistenza od inesistenza di bosco ai sensi di legge. In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala" (di cui all'Art. 6, comma 2), è

necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale del Parco.

3 Le formazioni arboree (boschetti, siepi, filari, fasce tampone) non ricadenti nella definizione di cui al comma 1 e tematismi (destinazioni, progetti, ecc.) indicate nelle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale, e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione necessari all'attività di gestione da parte del Parco Regionale del Mincio e per attività di formazione di programmi operativi.

4 Il PIF indirizza, in termini non vincolanti, alla migliore gestione di altri elementi del verde territoriale quali sistemi arborei di interesse naturalistico e paesistico, macchie arboree e/o arbustive, filari, siepi, fasce tampone e alla creazione di nuove aree boscate, anche in attuazione della rete ecologica provinciale.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI SOPRASSUOLI

1 Il PIF classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell'Art. 42 della l.r. 31/2008 delimitando a scala 1:10.000 le aree classificate a bosco e suddividendole in tipi forestali (Tavola 3 - Carta dei Tipi Forestali).

2 Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio la presenza del bosco, così come definita dalla normativa vigente, è nello stato dei luoghi e viene rilevata dettagliatamente nel passaggio dalla scala pianificatoria (1:10.000) alle scale di progetto (1:2.000, 1:500; 1:100).

3 Riguardo alla definizione di bosco di cui all'Art. 42 della l.r. 31/2008, si specifica che nel territorio di competenza del Parco Regionale del Mincio, le appendici boscate contigue a superfici forestali che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della L.R. 31/2008, o i corridoi di connessione tra superfici boscate che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della L.R. 31/2008, sono da classificarsi bosco, indipendentemente dalla loro larghezza, salvo esse si possano univocamente identificare, per origine, composizione specifica, struttura, forma di governo, trattamento, come formazioni arboree lineari.

ART. 7 - FORMAZIONI VEGETALI IRRILEVANTI

1 Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da permettere il riporto in cartografia in scala 1:10.000.

2 Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono e/o in situazioni di aree dismesse, cave e scarpate, argini di strade, in coerenza con i contenuti della d.g.r. 8/2024 dell'8/02/2006, per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte del Parco Regionale del Mincio,apportando le necessarie rettifiche con provvedimento, come indicato all'Art. 5, comma 2.

ART. 8 – IMBOSCHIMENTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO OPPURE A SCOPO COMPENSATIVO O PER MITIGAZIONE

1 I rimboschimenti e gli imboschimenti realizzati da soggetti pubblici o privati, con contributo pubblico o a scopo compensativo, sono classificati come "bosco" indipendentemente dalle loro caratteristiche geometriche e spaziali di cui all'art. 42 della L.R. 31/2008

2 Gli impianti realizzati a scopo di mitigazione di strutture ed infrastrutture sono classificati bosco in base alle loro caratteristiche geometriche e spaziali di cui all'art.42 della L.R. 31/2008.

ART. 9 IMPIANTI ARBOREI E ARBUSTIVI REALIZZATI PER APPROVVIGIONAMENTO DI BIOMASSA LEGNOSA

1 Ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della D.G.R. 8/2024/2006 è definita arboricoltura da legno la coltivazione di alberi finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e/o biomassa ed è reversibile al termine del ciclo colturale, pertanto rientrano in tale definizione anche gli impianti arborei e arbustivi, di dimensione non superiore ad 1ha e larghezza anche superiore a 25m, realizzati dagli enti pubblici o da privati, con fondi propri, in terreni non boscati o occupati prevalentemente o totalmente da specie esotiche, arboree o arbustive, derivanti dall'abbandono colturale, successivamente alla data di approvazione del PIF, per la

produzione legnosa o genericamente di biomassa, anche se gestiti attraverso le attività selvicolturali di cui all'art.50 della L.R. 31/2008.

2 La realizzazione e l'eliminazione degli impianti di cui al precedente paragrafo devono essere preceduti dalla presentazione di una domanda di autorizzazione all'Ente Parco, che a tal fine istituisce apposito Registro. La domanda si considera accolta se entro sessanta giorni non venga comunicato il provvedimento di diniego, secondo le procedure dettate dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/2002.

3 Sono esclusi dall'iscrizione a tale Registro gli impianti di pioppicoltura, di specie a rapido accrescimento (come definite dall'art.31 comma 4 del Reg. CE 1974/2006), di latifoglie nobili (farnia, rovere, cerro, acero campestre, acero montano, acero riccio, ciliegio selvatico, noce, frassino maggiore, frassino meridionale, tiglio o altro) e tutti gli impianti finanziati con contributi pubblici.

4 L'abbandono della gestione attiva attraverso gli interventi selvicolturali, di cui al comma 1, per un periodo superiore ad anni cinquanta comporta la cancellazione dell'impianto dal registro di cui al comma 2 e l'eventuale riconoscimento della superficie come bosco, qualora ne sussistano le caratteristiche di legge.

ART. 10 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1 La realizzazione delle previsioni di piano si attua attraverso:

a. Modelli colturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme ed indirizzi per il trattamento dei soprassuoli di cui al Titolo IV delle presenti norme;
b. Azioni per la valorizzazione delle funzioni: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli.

ART. 11 - STRUMENTI E RISORSE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO

1 In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua in sinergia con i seguenti strumenti:

- le politiche di finanziamento del Parco Regionale del Mincio alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore agro forestale;
- l'azione di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore forestale ed ambientale;
- iniziative finanziate dal Parco Regionale del Mincio, previa acquisizione di specifico finanziamento, o dalla Provincia di Mantova nell'ambito dei loro programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;
- il completamento degli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e la messa a disposizione, per il territorio di competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale;
- il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico alle Amministrazioni Comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'Art. 6 della l.r. 12/2005;
- il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- l'utilizzo dei fondi compensativi di cui alla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005;
- il supporto alle amministrazioni comunali nell'utilizzo della quota di contributo di costruzione finalizzata agli interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2bis, L.R. 12/2005 e D.G.R. 8/8757 del 22 dicembre 2008);
- il monitoraggio delle attività da parte del Parco Regionale del Mincio.

ART. 12 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FORESTALE (SITFOR)

1 Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse è utilizzato il dBase Cartografico del PIF quale Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale.

2 Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale e Regionale. Nell'ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite al Parco del Mincio dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

3 Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici del Parco del Mincio, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

4 L'aggiornamento tecnico delle cartografie di piano costituisce aggiornamento del PIF nei limiti di cui all'ART. 15 delle presenti Norme.

ART. 13 - ATTIVITÀ CORRELATE AL PIANO

1 Il Parco Regionale del Mincio, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano:

a. Attività di formazione ed informazione:
   - divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
   - informare i proprietari boschivi degli indirizzi colturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
   - organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici;
b. Espressione di pareri, autorizzazioni (di conformità al PIF):
   - Parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;
   - Cambio destinazione d'uso o trasformazione del bosco - Art. 43 l.r. 31/2008:
     a. definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
     b. valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
   - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
   - autorizzazione al taglio ed altre attività selvicolturali ai sensi dell'art. 8 del r.r. 5/2007 e s.m.i. nelle riserve regionali;
   - parere consultivo sui piani del verde comunali;
c. Attività amministrativa:
   - supporto alla raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio informatizzate;
   - definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
   - gestione dell'iter procedurale nella gestione dei contributi ottenuti in ambito forestale;
   - concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano.
d. Attività tecnica:
   - servizio di contrassegnatura o martellata delle piante nei boschi di cui all'Art. **41** comma 1 lettere a) e b) delle presenti norme, laddove il Parco ne ravveda la necessità;
   - monitoraggio delle attività selvicolturali;
   - aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR);
   - avvio di progetti strategici;
   - predisposizione delle istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano;
   - consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore.

ART. 14 - ASPETTI AMMINISTRATIVI PER IL TAGLIO DEL BOSCO

1 L'esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali da realizzarsi nel Parco Regionale è soggetta alle procedure fissate dall'Art. 50 della l.r. 31/2008 e al r.r. 5/2007. Gli interventi di taglio e le altre attività selvicolturali sono effettuate sulla base della Denuncia di inizio attività informatizzata. Il Parco può discrezionalmente fornire assistenza per l'esecuzione delle attività selvicolturali nei boschi di elevata valenza di cui all'art. 41 comma 1 lettere a) e b) anche predisponendo, laddove ne ravveda la necessità, il verbale di contrassegnatura dei cedui e martellata nelle fustaie.

ART. 15 - PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL PIF

1 Costituiscono elemento di *rettifica* e sono oggetto di approvazione dirigenziale gli interventi di aggiornamento del PIF (attraverso il SITFOR) di cui:

- la correzione di meri errori materiali;
- le modifiche alla perimetrazione del bosco nella Tavola 3 derivanti da: creazione di nuovi imboschimenti, trasformazione di bosco, verifiche puntuali di campo, aggiornamenti di dettaglio dei tipi forestali;
- i recepimenti normativi e della pianificazione sovraordinata;
- in generale, le prese d'atto.

2 Fatte salve le competenze provinciali, costituiscono elemento di *adeguamento* e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio del Parco Regionale del Mincio:

- le modifiche alla perimetrazione del bosco e/o ai tipi forestali nella Tavola 3, apportato in sede di parere ai PGT o a loro varianti;
- l'adeguamento delle Norme di Attuazione del PIF a seguito di correzioni materiali o di adeguamento all'evoluzione normativa regionale;
- il raccordo tra i contenuti del PIF e la pianificazione assestamentale redatta e approvata successivamente all'approvazione del PIF;
- il raccordo tra le Norme di Attuazione del PIF e la disciplina selvicolturale prevista nei Piani di Gestione di Riserve Naturali e Siti Natura 2000 approvati successivamente alla data di approvazione del PIF;
- la ridefinizione dei livelli di importanza ed urgenza del programma degli interventi in funzione delle necessità del territorio e delle politiche regionali e provinciali di settore;
- il recepimento di nuovi vincoli, emergenze o criticità utili alla definizione delle funzioni dei boschi, evidenziate dall'applicazione di altri strumenti normativi sovraordinati o da indagini, studi e ricerche;
- la redazione e approvazione dei piani operativi triennali di settore.

3 Fatte salve le competenze regionali e provinciali, costituiscono elemento di *variante* e sono oggetto di approvazione da parte della Comunità del Parco Regionale del Mincio, previo parere vincolante dei competenti uffici di Regione Lombardia e della Provincia di Mantova:

- la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
- la revisione a scala territoriale del valore delle funzioni e delle destinazioni attribuite ai boschi;
- la revisione a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- le varianti sostanziali delle Norme di Attuazione;
- ogni altra modifica al PIF approvato, non ricompresa nei casi di *rettifica* o *adeguamento* sopra riportati.

4 Ai sensi dell'Art. 50, comma 6, della L.R. 31/2008, la Giunta Regionale esprime parere obbligatorio e vincolante sugli aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PIF, qualora comportino modifiche alle Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007.

5 Mediante la redazione di un rapporto periodico con cadenza biennale si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di *rettifica* e *adeguamento*.

TITOLO II – RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 16 - RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

1 In forza del comma 2 dell'art.48 della l.r. 31/2008, il Piano di Indirizzo Forestale costituisce Piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova, disponendo di contenuti di tipo paesistico-territoriale e di tipo agro-silvo-pastorale.

2 Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti della Variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.31'8 febbraio 2010.

3 All'art. 21 degli Indirizzi Normativi del PTCP, la Provincia di Mantova indica che il PTCP recepisce la ricognizione e la delimitazione delle aree qualificate a bosco dai PIF degli Enti Parco rimandandone ai relativi indirizzi normativi.

4 Il presente Piano costituisce strumento di attuazione della rete ecologica (o rete verde) provinciale per gli aspetti di competenza del settore forestale.

ART. 17 - RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO

1 Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio approvato con d.g.r. n. 7/193 del 28 giugno 2000 e aggiornato con variante approvata con d.g.r. 9/1041 del 22 dicembre 2010.

2 Ai sensi dell'art. 8 del PTC del Parco, l'ente gestore predispone un Piano di Settore Boschi e vegetazione naturale, successivamente sostituito dal Piano di Indirizzo Forestale ai sensi della l.r. 31/2008.

3 Ai sensi dell'art. 28 del PTC, il Piano di Settore Boschi (ora PIF) persegue l'obiettivo generale di tutelare gli elementi vegetazionali e arborei di alto interesse naturalistico e paesistico esistenti, nonché di programmare il potenziamento e l'arricchimento complessivo del patrimonio naturalistico, in relazione ai diversi ambienti e territori e alle diverse potenzialità esistenti.

ART. 18 - RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE E IL PIANO PAESISTICO REGIONALE

1 Le Norme del Piano Paesaggistico Regionale indicano all'Art. 3 il PIF come atto a specifica valenza paesaggistica e come tale è da considerarsi strumento integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

ART. 19 - RAPPORTI CON IL PIANO PROVINCIALE CAVE

1 Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente approvato nel 2003.

2 I soggetti interessati nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli Artt. 11 e 14 della Legge Regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del presente piano relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

ART. 20 - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

1 Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dell'Art. 25, comma 4, dell'Art. 18, comma 2, lettera c), dell'Art. 15 comma 4, della l.r. 12/2005 e s.m.i. e dell'Art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le prescrizioni derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, in virtù delle indicazioni di tutela in esso contenute.

2 Ai sensi dell'Art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente PIF sono immediatamente esecutive e prescrittive sugli strumenti urbanistici vigenti.

3 Relativamente al Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce presupposto fondamentale per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1, Art. 8 "Documento di piano" della l.r. 12/2005, anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2, lettera f), Art. 8 l.r. 12/2005, nonché per la redazione del Piano delle Regole di cui alla stessa legge regionale, il quale individua le aree destinate all'agricoltura anche recuperando i contenuti del PIF.

ART. 21 - NORME PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1 I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale che si possono ricondurre alla presenza del bosco e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel PIF e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.

2 Compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal PIF ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi, fasce tampone), verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.

3 La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio del Parco.

4 Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del Titolo III delle presenti.

ART. 22 - RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000

1 Il PIF disciplina la tutela dei boschi all'interno del perimetro dei Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) mediante dettami conservativi di cui all'ART. 42. Tali dettami sono stati redatti in conformità con la disciplina selvicolturale prevista nei Piani di Gestione approvati.

2 Il PIF individua le superfici boscate ai sensi della L.R. 31/2008, tali superfici possono coincidere o meno con gli habitat forestali individuati dai Piani di Gestione applicando criteri vegetazionali ed ecologici. La disciplina prevista dal PIF è prescrittiva e prevalente nelle superfici boscate individuate secondo i criteri di legge.

3 Il PIF riconosce il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 come lo strumento maggiormente idoneo a perseguire la conservazione di habitat e specie. Le azioni di riqualificazione e di valorizzazione contenute nei Piani di Gestione sono oggetto di automatico recepimento all'interno del PIF.

4 Le disposizioni concernenti i boschi contenute nei Piani di Gestione variati o redatti successivamente alla data di approvazione del PIF, potranno integrare le norme e le indagini contenute nel PIF, e se necessario modificare i disposti dell'ART. 42, determinando un aggiornamento delle Norme di Attuazione del PIF secondo l'ART. 15 - PROCEDURE DI *AGGIORNAMENTO DEL* PIF.

5 La Giunta Regionale esprime parere obbligatorio e vincolante sugli aggiornamenti alle NTA del PIF di cui al precedente comma 3, qualora comportino modifiche alle Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007.

ART. 23 - RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI

1 Il PIF disciplina la tutela dei boschi all'interno del perimetro Riserve Naturali mediante dettami conservativi di cui all'ART. 42. Tali dettami sono stati redatti in conformità con la disciplina selvicolturale prevista nei Piani di Gestione approvati.

2 Il PIF individua le superfici boscate ai sensi della L.R. 31/2008, tali superfici possono coincidere o meno con gli habitat forestali individuati dai Piani di Gestione applicando criteri vegetazionali ed ecologici. La disciplina prevista dal PIF è prescrittiva e prevalente nelle superfici boscate individuate secondo i criteri di legge.

3 Il PIF riconosce il Piano di Gestione delle Riserve Naturali come lo strumento maggiormente idoneo a perseguire la conservazione di habitat e specie. Le azioni di riqualificazione e di valorizzazione contenute nei Piani di Gestione sono oggetto di automatico recepimento all'interno del PIF.

4 Le disposizioni concernenti i boschi contenute nei Piani di Gestione variati o redatti successivamente alla data di approvazione del PIF, potranno integrare le norme e le indagini contenute nel PIF, e se necessario modificare i disposti dell'ART. 42, determinando un aggiornamento delle Norme di Attuazione del PIF secondo l'ART. 15 - PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL PIF.

5 La Giunta Regionale esprime parere obbligatorio e vincolante sugli aggiornamenti alle NTA del PIF di cui al precedente comma 3, qualora comportino modifiche alle Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007.

ART. 24 - RAPPORTI CON IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

1 Il PIF si interfaccia con il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova, con particolare riguardo alle situazioni confinanti. A tal fine viene ricercata la coerenza tra i principali tematismi e previsioni (classificazione tipologica dei boschi, attitudine e destinazione prevalente, limiti e rapporti di trasformazione dei boschi).

ART. 25 - RAPPORTI CON I PIANI DEL VERDE

1 I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI

ART. 26 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI – GENERALITÀ

1 La trasformazione del bosco è assentibile attraverso il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'Art. 43 della l.r. 31/2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente PIF.

2 La richiesta di trasformazione del bosco deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla D.G.R. 675/2005 e s.m.i. Se necessario il Parco Regionale del Mincio può richiedere anche integrazioni riguardanti gli aspetti geologici, idrogeologici, naturalistici e altri approfondimenti che ritiene utili per avere un quadro di conoscenze su cui fondare il rilascio o il diniego all'autorizzazione.

ART. 27 - TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI AMMESSE

1 Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:
- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- trasformazioni speciali non cartografabili.

2 Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

ART. 28 - TRASFORMAZIONI ORDINARIE A PERIMETRAZIONE ESATTA

1 Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PGT) e in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) ricadenti su superfici a bosco.

2 La Tavola 8 - *Carta delle trasformazioni ammesse* evidenzia le aree boscate oggetto di trasformazione così come indicato negli strumenti di cui al comma precedente, restituendo le stesse come compatibili con la disciplina del PIF.

3 In sede di redazione e aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio comunali potrebbero essere definite ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici rispetto a quelle di cui al comma 1; in tal caso dovrà essere redatta apposita istanza motivata contenente:
a. relazione ricognitiva attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione;
b. perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
c. relazione forestale, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

4 Le valutazioni di carattere forestale saranno svolte in maniera integrata con gli studi predisposti su base comunale ed in particolare con le Classi di Fattibilità Geologica.

5 Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:

a. non possono essere individuate nei "boschi non trasformabili";
b. non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
c. devono essere individuate prioritariamente all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri.

6 La disciplina e i limiti alla trasformabilità rispondono ai dettami di cui all'ART. 31 e ART. 32. Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili di cui all'ART. 31 - BOSCHI NON TRASFORMABILI, ad eccezione di quanto previsto all'ART. 32 - INTERVENTI CONSENTITI NEI BOSCHI NON TRASFORMABILI.

7 Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'ART. 34, individuati cartograficamente nella Tavola 9.

NORMA TRANSITORIA
Qualora gli strumenti urbanistici comunali già vigenti alla data di entrata in vigore del presente PIF prevedano trasformazioni del bosco a fini urbanistici, non già contemplate alla Tavola 8, il Comune deve richiedere al Parco Regionale del Mincio, entro 90 giorni da tale data, l'assentibilità ai fini del PIF della previsione dell'intervento urbanistico prevista nel proprio strumento, corredando la relativa richiesta con apposita relazione avente i contenuti di cui al precedente terzo comma, lettere b), c) e d).

ART. 29 - TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE

1 Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di flora o fauna selvatica.

2 Trasformazioni di tipo areale finalizzate all'esercizio dell'attività agricola possono essere concesse, salvo dimostrazione di non poter essere realizzate altrove, esclusivamente su boschi afferenti ai seguenti tipi forestali: robinieto puro, robinieto misto, pioppeto rinaturalizzato, coltivazioni arboree abbandonate, formazione antropogena non classificabile.

3 E' invece consentito attuare ovunque, anche in boschi non trasformabili, trasformazioni areali per interventi di miglioramento ambientale, del paesaggio e della biodiversità (ad esempio, realizzazione di aree umide, rimodellamenti spaziali delle formazioni boscate per potenziare l'effetto di ecotono, apertura di radure nel bosco superiori a 2000mq,,…).

4 In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione funzionale) e la richiesta dovrà essere corredata da relazione agronomico/forestale per la valutazione tecnica del valore ambientale degli interventi previsti.

5 Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'ART. 34, individuati cartograficamente nella Tavola 9.

ART. 30 - TRASFORMAZIONI SPECIALI NON CARTOGRAFABILI

1 Sono considerate "Trasformazioni speciali" le trasformazioni finalizzate a realizzare:

a. viabilità poderale o interpoderale;
b. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d. ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
e. interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
f. interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta,

eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;

g. piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
i. opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;

2 Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto del rapporto tra l'opera proposta e la natura dei soprassuoli in termini di collocazione, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione.

3 Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'ART. 34, individuati cartograficamente nella Tavola 9.

4 La d.g.r. 10/773 del 11 Ottobre 2013 individua gli interventi speciali non cartografabili considerati di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, precisandone il rapporto con la trasformazione del bosco e l'autorizzazione paesaggistica.

ART. 31 - BOSCHI NON TRASFORMABILI

1 Il PIF individua nella Tavola 8, i boschi con divieto di trasformazione:

a. soprassuoli forestali presenti all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e delle Riserve Naturali;
b. tipologie forestali rare individuate dai Criteri regionali di redazione dei PIF:
    - Alneta di ontano nero;
    - Cerreta;
    - Querceto di roverella dei substrati carbonatici;
    - Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con carpino bianco;
    - Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. xerica;
    - Querco-carpineto dell'alta pianura;
    - Querco-carpineto della bassa pianura;
c. boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) istituito con d.g.r. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi nell'ambito di applicazione del PIF di cui all'ART. 4;
d. boschi con attitudine protettiva prevalente individuati in Tavola 7 - Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali;
e. boschi con attitudine naturalistica prevalente riportati in Tavola 7 - Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali;
f. imboschimenti a finalità naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici o imboschimenti realizzati a fini compensativi o mitigativi di opere realizzate;
g. salvo motivate eccezioni, tutti i boschi siti nei corridoi primari, nei gangli primari o nei varchi delle reti ecologiche regionale o provinciale;
h. boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'Art. 17 del r.d. 3267/1923.

2 Secondo i dettami dell'Art. 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.

ART. 32 - INTERVENTI CONSENTITI NEI BOSCHI NON TRASFORMABILI

1 Nei boschi non trasformabili a qualsiasi titolo sono consentite unicamente:

a. le trasformazioni speciali del bosco di cui all'Art. 30;
b. le opere pubbliche;
c. le opere di pubblica utilità;
d. le sistemazioni del dissesto idrogeologico;
e. i miglioramento ambientali, del paesaggio e della biodiversità ai sensi dell'art. 29.

Ad eccezione degli interventi indicati al punto e) dell'Art. 30, comma 1, gli interventi consentiti nei boschi non trasformabili possono essere realizzati solo se si dimostra l'impossibilità a realizzarli altrove.

2 Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'ART. 34, individuati cartograficamente nella Tavola 9.

ART. 33 - LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE BOSCATA TRASFORMABILE

1 Il PIF stabilisce un'estensione massima trasformabile per le trasformazioni urbanistiche pari a 15 ettari complessivi nel periodo di vigenza del Piano, circa lo 1,90% della superficie forestale totale di competenza, nel rispetto dei limiti di cui al presente Titolo III; un'estensione massima trasformabile per le trasformazioni areali, di cui all'Art. 29, pari a 8 ettari complessivi nel periodo di vigenza del Piano, circa lo 1,01% della superficie forestale totale di competenza.

2 La superficie massima trasformabile per trasformazioni urbanistiche viene così ripartita tra i diversi Comuni in funzione delle previsioni urbanistiche conformi alle previsioni del PIF e riportate in Tavola 8 e della loro dotazione forestale.

Comune	Superficie boscata	Superficie massima trasformabile per trasformazioni urbanistiche
Bagnolo San Vito	31,02	0,58
Borgo Virgilio	37,90	0,72
Curtatone	8,02	0,15
Goito	47,06	0,89
Mantova	246,32	4,12
Marmirolo	239,33	4,54
Monzambano	42,50	0,81
Ponti Sul Mincio	35,80	0,68
Porto Mantovano	13,91	0,83
Rodigo	13,06	0,24
Roncoferraro	34,80	0,66
Sustinente	0,55	0,01
Volta Mantovana	40,76	0,77

3 Sono escluse dal limite posto al precedente comma le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per opere pubbliche, non diversamente ubicabili, di rilevanza provinciale, regionale o nazionale.

4 La superficie massima trasformabile per trasformazioni areali è ovunque ubicabile all'interno del Parco.

ART. 34 - RAPPORTO DI COMPENSAZIONE

1 Il PIF, ai sensi dell'Art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, ed è variabile entro i seguenti valori: 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 in base alle seguenti corrispondenze:

Valore multifunzionale	Rapporto di compensazione per trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta (Art. 28)	Rapporto di compensazione per trasformazioni a perimetrazione areale e speciali (Art. 29 e 30)
1-2	1:2	1:2
3	1:3	1:2
4	1:4	1:3
5	1:5	1:4

2 Il rapporto di compensazione è individuato graficamente nella Tavola 9 – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione.

3 Sono inoltre compensati sempre con rapporto di compensazione pari a 1:5 i boschi di elevata valenza di cui all'art. 41 comma 1, indipendentemente dal loro valore multifunzionale.

4 L'individuazione del rapporto di compensazione dei boschi realizzati dopo la data di approvazione del PIF avviene attraverso la Tavola 6F - Carta delle attitudini funzionali del territorio – Valore multifunzionale e la corrispondenza di cui al precedente comma 1.

ART. 35 - TRASFORMAZIONI CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE NULLA O DI MINIMA ENTITA'

1 Ai sensi dell'Art. 43 della l.r. 31/2008 commi 5 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.

2 Sono esclusi dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:
- prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- miglioramenti della biodiversità, del paesaggio e creazione di ambienti idonei ad alcune specie di flora o fauna selvatica (ad esempio, realizzazione di aree umide, rimodellamenti spaziali delle formazioni boscate per potenziare l'effetto di ecotono, apertura di radure nel bosco superiori a 2000mq,,…).;
- opere di pubblica utilità consistenti nella riqualificazione di aree verdi finalizzate alla fruizione (manutenzione o realizzazione di sentieri, percorsi attrezzati, aree di sosta, posa di bacheche,…)

ART. 36 - INTERVENTI COMPENSATIVI

1 Gli interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità si eseguono mediante nuovi imboschimenti, secondo il rapporto di compensazione indicato al precedente ART. 34 - RAPPORTO DI COMPENSAZIONE.

2 La realizzazione di interventi compensativi non può avvenire attraverso finanziamento o cofinanziamento pubblico nell'ambito di misure o programmi per l'aumento della superficie a verde nel territorio.

3 Il PIF individua nella Tavola 9 e nelle Tavole da 6A a 6E le aree nelle quali eseguire i rimboschimenti compensativi e indica le priorità espresse nel seguente ordine:
a. Corridoi ecologici della rete ecologica provinciale;
b. Gangli primari della rete ecologica provinciale;
c. Elementi primari della rete ecologica regionale;
d. Zone limitrofe ad aree idriche e canali;
e. Livelli di idoneità realizzativa.

4 In deroga al precedente comma 1 il Parco può autorizzare interventi compensativi finalizzati al miglioramento delle aree forestali riguardanti:
- boschi di elevata valenza individuati ai sensi dell'ART. 41 - BOSCHI DI ELEVATA VALENZA;
- boschi a valore multifunzionale elevato (classe 4 o classe 5 di cui alla Tavola 6F);
- negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale.

5 Il richiedente è tenuto alla realizzazione diretta di nuovi boschi o degli interventi compensativi di cui sopra nel territorio del Parco del Mincio.

ART. 37 - ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI COMPENSAZIONE

1 Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il Parco Regionale del Mincio redige l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi all'ART. 36 - INTERVENTI COMPENSATIVI .

2 Nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati il Parco Regionale del Mincio conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla tavola 9 e all'ART. 36 - INTERVENTI COMPENSATIVI .

ART. 38 – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI FINANZIABILI CON FONDI PUBBLICI

1 Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente previste dalle Tavole da 10A a 11, secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare nei Titoli IV delle NTA;
- miglioramenti forestali nei boschi indicati al precedente art. 36 comma 4;
- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'Art. 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei Siti Natura 2000;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

2 Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3 In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4 In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano.

5 I proventi delle sanzioni di cui all'Art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'Art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE, IMBOSCHIMENTO E ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

1 Le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione, imboschimento e attività selvicolturali in genere sono individuate anche in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento del Piano del Mincio.

Specie	Categoria di ambienti
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus nigra, Populus canescens, Salix alba, Salix caprea, Salix eleagnos, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix triandra	ECOSISTEMI RIPARI (sponde dei laghi, dei corsi d'acqua, dei fossi, aree adiacenti le zone umide, terreni soggetti a periodiche inondazioni)
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Populus alba, Populus nigra, Quercus robur, Quercus cerris, Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Ulmus minor	BOSCHI PLANIZIALI (in terreni di alta, media e bassa pianura, non soggette a periodiche inondazioni)
Acer campestre, Fraxinus ornus, Cercis siliquastrum, Ostrya carpinifolia, Quercus pubescens, Quercus cerris	BOSCHI TERMOFILI DEI VERSANTI COLLINARI
Celtis australis, Juglans regia, Morus alba, Morus nigra, Platanus spp.,	AMBITI RURALI

Populus nigra pyramidalis, Prunus spp.	
Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Frangula alnus, Rosa sp.,	SPECIE UBIQUITARIE DI ACCOMPAGNAMENTO

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SELVICOLTURA

ART. 40 - GESTIONE MULTIFUNZIONALE DEI BOSCHI

1 In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del Piano, il Parco Regionale del Mincio promuove la valorizzazione multifunzionale dei boschi orientando la gestione forestale e la propria progettualità verso la:

- la conservazione degli elementi forestali residui di pregio e degli habitat idonei alla presenza della fauna (funzione naturalistica);
- la fruizione sostenibile del bosco e l'aumento di aree forestali disponibili alla fruizione e alla didattica ambientale (funzione turistico-ricreativa e didattica);
- la tutela della bellezza dei luoghi e l'arricchimento del paesaggio agrario (funzione paesaggistica);
- la difesa del suolo e il miglioramento della qualità delle acque (funzione protettiva);
- il miglioramento della qualità ambientale delle aree urbane e periurbane o in prossimità di siti inquinanti (funzione di salubrità ambientale);
- la diversificazione delle attività delle aziende agricole attraverso la gestione forestale per l'autoconsumo o l'attivazione di iniziative di filiera bosco legno (funzione multifunzionale).

2 Solamente gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione degli indirizzi selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli Artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51:

- interventi autorizzati ai sensi dell'Art. 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
- interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'Art. 14 del r.r. 5/2007;
- utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'Art. 14, comma 2;
- interventi di cui all'Art. 20, comma 4 bis del r.r. 5/2007;
- utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'Art. 75, comma 2 ter del r.r. 5/2007;
- interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.

3 Nei restanti casi gli indirizzi selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli Artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51 costituiscono semplici raccomandazioni non vincolanti, il cui mancato rispetto non è sanzionabile. E' invece sempre obbligatoria l'applicazione delle norme di cui al seguente Capo I.

Capo I – Norme di gestione per i boschi di elevata valenza

ART. 41 - BOSCHI DI ELEVATA VALENZA

1 Sono considerati boschi di elevata valenza:

a. I soprassuoli forestali presenti all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e delle Riserve Naturali;
b. tipologie forestali rare individuate dai Criteri regionali di redazione dei PIF:
    - Alneta di ontano nero;
    - Cerreta;
    - Querceto di roverella dei substrati carbonatici;
    - Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con carpino bianco;
    - Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. xerica;
    - Querco-carpineto dell'alta pianura;
    - Querco-carpineto della bassa pianura;
c. boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) istituito con d.g.r. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi nell'ambito di applicazione del PIF di cui all'ART. 4;
d. imboschimenti a finalità naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici o

imboschimenti realizzati a fini compensativi o mitigativi di opere realizzate;

e. boschi interessati da progetti strategici di cui alla Tavola 11 per i quali si applicheranno le proposte selvicolturali previste dai progetti strategici stessi.

2 Per tali boschi si prevede un'evoluzione verso formazioni caratterizzate da elevata complessità ecologica e strutturale.

ART. 42 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER BOSCHI CONTENUTI NEI SITI NATURA 2000 E NELLE RISERVE NATURALI

1 In tutti i boschi compresi entro i Siti Natura 2000 e nelle Riserve Naturali, ove i Piani di Gestione già approvati non individuino propri specifici trattamenti ed accorgimenti che debbono essere considerati prioritari, sono prescritti i seguenti trattamenti selvicolturali volti alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali attraverso l'applicazione di tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica:

Nei cedui:

- interventi di conversione all'alto fusto ad eccezione dei robinieti puri e misti regolarmente gestiti (cioè con turno non superiore ai 20 anni per i robinieti puri e 30 anni per i robinieti misti) per i quali sarà consentito il proseguimento della gestione a ceduo matricinato;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

Nelle fustaie:

- tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

2 Nei soli boschi definiti habitat di interesse comunitario sono prescritti i seguenti interventi selvicolturali:

Nei cedui:

- interventi di conversione all'alto fusto;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

Nelle fustaie:

- tagli saltuari per piede d'albero;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- interventi di perpetuazione delle specie igrofile che potrebbero prevederne anche la ceduazione;
- interventi di contenimento di specie invadenti.

3 Nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti è obbligatorio l'utilizzo di specie coerenti con la tipologia forestale potenziale utilizzando obbligatoriamente specie di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE.

4 In caso di interventi colturali e di miglioramento forestale, ad eccezione dei casi lotta fitosanitaria obbligatoria, si prescrive il rilascio in bosco di quanto segue:

- un elevato numero di alberi da destinare all'invecchiamento indefinito in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- eventuali alberi morti o marcescenti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
- alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta Regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 *Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*;

5 Gli interventi colturali a carico del sottobosco sono concessi solo nei seguenti casi:

- per garantire la sicurezza di cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
- per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
- per garantire localizzate condizioni di sicurezza e di estetica funzionale in boschi intensamente fruiti ed interessati da attività didattico ricreativa (Art. 63 r.r. 05/2007);

6 Sono prescritti gli interventi colturali volti a contrastare la diffusione delle seguenti specie esotiche a carattere invadente: *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Acer negundo, Broussonetia papirifera, Prunus serotina, Humulus scandens*, *Liriodendron tulipifera, Robinia pseudoacacia*. Il contenimento potrà essere attuato mediante abbattimento e/o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale. In caso di rinfoltimenti e sostituzioni dovranno essere utilizzate le specie di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE. Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.

7 E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

8 Le attività selvicolturali, dovranno essere condotte senza l'impiego di mezzi cingolati ed evitando la movimentazione di legnami o altri materiali a strascico. E' inoltre prescritto l'impiego di tecniche e strumentazioni che evitino il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

9 I residui derivanti dall'utilizzazione non potranno essere bruciati in loco.

10 Nel periodo dal 1 Aprile al 14 Ottobre le attività selvicolturali dovranno essere limitate ai soli interventi indispensabili.

11 E' vietato il rimboschimento/imboschimento delle radure e degli interclusi di dimensioni minori a 10.000 m^2, per le fustaie, e a 5.000 m^2, per i cedui semplici o composti.

ART. 43 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I BOSCHI DA SEME INDIVIDUATI NEL REGISTRO REGIONALE DEI BOSCHI DA SEME

1 In assenza di relativo piano di gestione di cui all'Art. 27, comma 2 bis del r.r. 5/2007 e s.m.i., in tali soprassuoli l'intervento selvicolturale dovrà garantire la conservazione della specie oggetto di raccolta, mantenendo sempre un'adeguata quantità di esemplari maturi e fruttiferi.

2 È possibile la ceduazione sia delle specie oggetto di raccolta che delle specie diverse, purchè sia garantito un rilascio di matricine, composte in prevalenza dalla specie oggetto di raccolta, pari al doppio di quanto previsto all'Art. 40 del r.r. 5/2007. L'età delle matricine deve essere pari almeno a quanto indicato all'Art. 40 comma 8 bis del r.r. 5/2007.

ART. 44 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI IMBOSCHIMENTI A FINALITÀ NATURALISTICA, PROTETTIVA E/O FRUITIVA REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI O PER GLI IMBOSCHIMENTI REALIZZATI A FINI COMPENSATIVI O MITIGATIVI DI OPERE REALIZZATE

1 Nel periodo di validità del Piano, gli interventi selvicolturali negli imboschimenti già affermati dovranno essere limitati alla conservazione del soprassuolo attraverso l'asportazione per piede d'albero esclusivamente di esemplari morti, affetti da fitopatie o in condizioni tali da essere ritenuti incompatibili con la fruizione in sicurezza dei luoghi.

2 Negli imboschimenti non ancora affermati sarà possibile effettuare gli interventi colturali come da piano di manutenzione approvato in fase progettuale.

3 È sempre attuabile il contenimento delle specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sycios angulatus, Acer negundo, Broussonetia papirifera, Prunus serotina, Humulus scandens, Liriodendron tulipifera, Robinia pseudoacacia*) diffusesi spontaneamente all'interno degli impianti, effettuando il reimpianto nei casi previsti dall'Art. 30 del r.r. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 39 -

SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE. Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.

4 E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

ART. 45 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TIPI FORESTALI RARI DI CUI ALL'ART.41 COMMA 1 LETTERA b)

1 In tali boschi gli interventi selvicolturali dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:

- interventi di conversione all'alto fusto;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi;
- gestione a ceduo matricinato per le alnete di ontano nero, purché il numero di matricine ad ettaro sia almeno pari a settanta.

2 Tali boschi sono inoltre gestiti secondo le seguenti norme selvicolturali:

- gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
- è obbligatorio il rispetto del sottobosco. Possono essere effettuate ripuliture unicamente nei seguenti casi:
    - per garantire la sicurezza di cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
    - nei boschi intensamente fruiti;
    - per ridurre la competizione sugli esemplari di specie forestali in rinnovazione
- è obbligatorio il rilascio delle seguenti specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche nel territorio: pioppo tremulo, ontano bianco, carpino bianco, castagno, cerro, bagolaro, melo selvatico e ciliegio selvatico, tiglio nostrano, crespino, scotano, ginestra dei carbonai;
- è obbligatorio il rilascio di piante in cui sia visibile la presenza di nidi;
- è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere invadente (es. *Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sycios angulatus, Acer negundo, Broussonetia papyrifera, Prunus serotina, Humulus scandens, Robinia pseudoacacia*) mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale ed effettuare il reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE. Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.

3 Nei querceti di roverella dei substrati carbonatici var. xerica che si sviluppano a contatto con i prati aridi sono favoriti gli interventi di contenimento dell'avanzata del bosco attraverso il ripetuto taglio o estirpazione della rinnovazione arborea o arbustiva invadente le formazioni prative.

4 E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

Capo II – Indirizzi selvicolturali per i boschi a funzione prevalente

ART. 46 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE NATURALISTICA

1 Nei boschi a prevalente funzione naturalistica, non rientranti nelle categorie di cui al Capo I del presente Titolo, gli interventi dovrebbero preferibilmente rientrare nelle seguenti tipologie:

- conversione dei cedui a ceduo composto;
- tagli di avviamento all'alto fusto;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;

- tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi;
- ceduo matricinato compatibile solamente nei robinieti misti e puri e nelle formazioni antropogene
- arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie autoctone.

2 E' sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sycios angulatus, Acer negundo, Broussonetia papyrifera, Prunus serotina, Humulus scandens, Robinia pseudoacacia*) con interventi mirati su tutta la superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE. Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.

3 E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

ART. 47 – INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICA

1 Le formazioni a vocazione turistico-ricreativa e didattica di cui alla Tavola 7, e diverse dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 41, indipendentemente dal tipo forestale di appartenenza, dovrebbero essere indirizzate verso una struttura matura, attraverso diradamenti selettivi, prevalentemente volti a garantire condizioni di sicurezza ai fruitori, e tagli di avviamento e/o conversione all'alto fusto finalizzati a conferire maggiore maestosità ai popolamenti cedui.

2 In popolamenti maturi già governati a fustaia si potrà intervenire con tagli saltuari per piede d'albero o a piccoli gruppi.

3 E' sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sycios angulatus, Acer negundo, Broussonetia papyrifera, Prunus serotina, Humulus scandens, Robinia pseudoacacia*) con interventi mirati su tutta la superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE; il decespugliamento andante e l'eliminazione del sottobosco dovrebbero essere limitati alle sole aree di effettiva frequentazione (ad esempio lungo i sentieri ed in prossimità delle aree di sosta e con presenza di arredi). Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.

4 E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

ART. 48 – INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE PAESAGGISTICA

1 Nei boschi a funzione paesaggistica di cui alla Tavola 7, e diversi dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 41, sono applicabili gli indirizzi di cui all'Art. 47, comma 1 e 2, anche se risulta compatibile il trattamento a ceduo matricinato purchè il rilascio di matricine sia pari almeno al doppio di quanto previsto dal R.R. 5/2007 per la categoria o il tipo forestale di appartenenza.

2 In tali soprassuoli è preferibile favorire il rilascio di specie autoctone, arboree o arbustive, ad elevata valenza cromatica o il rinfoltimento ed arricchimento con le stesse specie, purchè previste nell'elenco di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE.

3 E' sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sycios angulatus, Acer negundo, Broussonetia papyrifera, Prunus serotina, Humulus scandens, Robinia pseudoacacia*) con interventi mirati su tutta la superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE. Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.

4 E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

ART. 49 – INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE PROTETTIVA

1 La gestione selvicolturale dei boschi di protezione di cui alla Tavola 7, e diversi dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 41, è essenzialmente finalizzata alla tutela idrologica ed idrogeologica con particolare riferimento ai seguenti casi:

- nelle formazioni boscate prossime a fiumi, canali, rogge, aree umide, laghetti di cava il rilascio di matricine dovrebbe essere pari almeno al doppio di quanto previsto dal R.R. 5/2007 per la categoria o il tipo forestale di appartenenza;
- in alternativa è compatibile la conversione ad alto fusto o a ceduo composto o il trattamento delle fustaie con interventi di diradamento selettivo;
- E' sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sycios angulatus, Acer negundo, Broussonetia papyrifera, Prunus serotina, Humulus scandens, Robinia pseudoacacia*) con interventi mirati su tutta la superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE. Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.

2 E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

3 Sono esclusi dall'applicazione dei modelli selvicolturali gli interventi a fini manutentivi di opere e sezioni idrauliche all'interno degli alvei artificiali, per i quali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

4 Per le medesime finalità di cui al comma precedente, sulle sponde dei canali artificiali è altresì consentito il taglio di ceduazione dei polloni, senza obbligo di rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo previsto dal R.R. 5/2007.

5 Sulle sponde degli alvei naturali è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

ART. 50 – INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE DI IGIENE AMBIENTALE

1 Nei boschi a funzione di igiene ambientale di cui alla Tavola 7, e diversi dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 41, sono applicabili gli indirizzi di cui all'Art. 47.

ART. 51 –INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE VALORE MULTIFUNZIONALE

1 Nei boschi a prevalente funzione multifunzionale di cui alla Tavola 7, e diversi dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 41, è compatibile qualsiasi intervento selvicolturale realizzato secondo le norme previste dal Regolamento Regionale 5/2007, in funzione della forma di governo attuale dei popolamenti e del tipo forestale.

2 E' sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sycios angulatus, Acer negundo, Broussonetia papyrifera, Prunus serotina, Humulus scandens, Robinia pseudoacacia*) con interventi mirati su tutta la superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 39 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE. Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.

3 E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.